



COMUNE DI ARIELLI

Provincia di Chieti

COPIA

II SETTORE - AFFARI GENERALI

P.I.:00199350695
c.a.p. 66030 ARIELLI P.zza Crognali, 8

e-mail:comunearielli@comune.arielli.ch.it
Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

Registro Generale N. 515 del 31/12/2019
Registro di Settore N. 276 del 31/12/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

OGGETTO :

Affidamento e impegno di spesa servizio fornitura 1 (una) unità lavorativa categoria B1 alla ditta Lavorint periodo 01/01/2020 - 31/03/2020. CIG: Z5A2B67B2A

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Considerato che l'ente non ha in essere un ufficio dedicato alle relazioni con il pubblico, ed intende provvedere ad istituire l'ufficio URP al piano terra per dare la possibilità agli utenti di avere risposte immediate che portino alla risoluzione dei problemi in tempi brevi;

Considerato che con determina n. 204/383 del 25/09/2019 l'Ente ha affidato il servizio relativo all'ufficio dedicato alle relazioni con il pubblico ad una unità lavorativa tramite contratto di somministrazione lavoro;

Considerato che allo stato attuale le prestazioni lavorative della unità lavorativa da affiancare alla dipendente dei servizi demografici si presentano come infungibili e pertanto appare necessario attivare uno strumento flessibile di impiego di personale da utilizzare nel servizio di collaboratore amministrativo, valutando prioritariamente, data l'urgenza, il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 marzo 2020;

Dato atto che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;

Rilevato che la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale – è oggi contenuta nel Capo IV del D.lgs 15/06/2015 n. 81 attuativo della Delega di cui alla L. 183/2014, e trova applicazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo;

Letto il D.lgs 81/2015 nella parte relativa alle disposizioni di dettaglio in ordine alle condizioni ed ai presupposti per la stipula di un contratto di somministrazione di lavoro;

Rilevato che il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art.34 comma 3 del decreto citato, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto

collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

Dato atto che:

- ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", poiché l'art.19, comma 1, lett. e) esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti pubblici concernenti le prestazioni di lavoro;
- l'art.27 del citato Codice stabilisce, in particolare, che l'affidamento dei contratti pubblici esclusi dall'applicazione del Codice deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Dato atto che, al fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio, appare congruo determinare in n. 3 ore di lavoro giornaliero, per 3 giorni settimanali, per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 marzo 2020;

Preso atto che il costo complessivo di cui sopra risulta, oneri compresi, inferiore ad Euro 40.000,00;

Vista la nota dell'Agenzia di somministrazione lavoro denominata "Lavorint", con filiale in Pescara in via Perugia, ed avente sede legale in Milano, C.so Buenos Aires n. 45, pervenuta in data 24 settembre 2019 ed assunta al n.4267 di protocollo, nella quale sono stati indicati i costi relativi ad una unità lavorativa avente profilo amministrativo professionale e posizione economica B1 per la durata di cui sopra, pari ad Euro 18,20;

Ricordato che in passato questo Ente ha avuto già rapporti con la predetta Agenzia in ragione della convenienza economica dalla stessa prospettata e per la correttezza dimostrata nell'espletamento del servizio;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di accogliere la proposta economica della più volte citata Agenzia "Lavorint";

Visto l'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce in Euro 40.000,00 la soglia massima per l'affidamento diretto in relazione all'acquisizione di beni e servizi da parte del responsabile del procedimento;

Visto il Regolamento Comunale per le spese in economia (lavori, servizi e forniture) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26-11-2009 in base al quale per forniture e servizi di importo fino a €40.000,00 il funzionario procederà mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta all'affidamento del servizio o fornitura previa attestazione di congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. 207/2010;

Viste le disponibilità di bilancio allocate alla missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.12.001 (cod. SIOPE 1305), capitolo **2020/86/0** denominato "SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - INTERINALE" del redigendo bilancio 2020;

Ritenuto, per tutto quanto esposto di dover provvedere ad instaurare un rapporto di servizio per la fornitura di una unità lavorativa avente la qualifica già indicata con l'Agenzia di somministrazione lavoro denominata "Lavorint" sopra meglio individuata;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta municipale n. 83 del 26 novembre 2002

Visto il vigente Regolamento per i lavori, forniture, servizi e conferimento di incarichi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Novembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, nel testo in vigore;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2018-2019-2020 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11, approvato con deliberazione del C.C. n.20 del 28/02/2018;

Visto il bilancio di previsione 2019-2020-2021 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11, approvato con deliberazione del C.C. n.17 del 29/03/2019;

Considerato che con Decreto del 07 dicembre 2018 - G.U. n.292 del 17/12/2018 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e successivamente un ulteriore differimento al **31 marzo 2019** con Decreto del 25 gennaio 2019 - G.U. n.28 del 02 febbraio 2019.

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti i chiarimenti del MEF, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 nelle quali vengono precisati che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 ad eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

Di affidare il servizio di somministrazione lavoro di una unità lavorativa avente profilo professionale di esecutore amministrativo, Cat. B – Pos. Ec. B1, all'agenzia di somministrazione lavoro "Lavorint", con filiale in Pescara in via Perugia, ed avente sede legale in Milano, C.so Buenos Aires n. 45;

Di precisare che il lavoratore dovrà prestare la propria attività per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 marzo 2020, per 3 ore al giorno e per n. 3 giorni per complessive 9 ore settimanali, imputando la spesa alla missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.12.001 (cod. SIOPE 1305), capitolo **2020/86/0** denominato "SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - INTERINALE" del redigendo bilancio 2020.;

Dare atto che il costo orario ammonta ad Euro 18,20, e complessivamente Euro 2.500,00;

Di impegnare la somma complessiva di **€2.500,00** (iva inclusa) a favore di LAVORINT SPA - CORSO BUENOS AIRES 45 - 20124 MILANO MI - Codice Fiscale: 06961760722 - Partita IVA: 06961760722;

* di imputare la spesa alla missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.12.001 (cod. SIOPE 1305), capitolo **2020/86/0** denominato "SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - INTERINALE" del redigendo bilancio 2020.



COMUNE DI ARIELLI

Provincia di Chieti

c.a.p. 66030 ARIELLI P.zza Crognali, 8

Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

P.I.:00199350695

e-mail:comunearielli@comune.arielli.ch.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 31/12/2019

Il responsabile del servizio

f.to DI FABIO MARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Rilascia parere: FAVOREVOLE


Data 31/12/2019

Il responsabile del servizio finanziario

f.to Rag. Mara Di Fabio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:



Data 31/12/2019

Il responsabile del servizio finanziario

f.to Rag. Mara Di Fabio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Arielli _____

Il responsabile del settore Affari Generali

f.to Rag. Mara Di Fabio